



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUCIA TRIA - Presidente
ANDREA ZULIANI - Consigliere
ROBERTO BELLE' - Consigliere
ILEANA FEDELE - Consigliere
FEDERICO ROLFI - Consigliere Rel.

Oggetto: Lavoro pubblico
contrattualizzato -
Personale sanitario -
Contagio accidentale -
Responsabilità ex art.
2087 c.c. - Presupposti -
Riconoscimento causa
servizio - Rilevanza

R.G.N. 25290/2022 +
1053/2023
Ud. 19/03/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti ed iscritti ai nn. 25290/2022 + 1053/2023 R.G.
proposti

Ricorso n. 25290/2022 R.G.

da

[redacted] domicilio digitale presso PEC
[redacted] - [redacted]
rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]
[redacted]

- ricorrente -

contro



REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, domicilio digitale presso la PEC avvocato11.cz@pec.regione.calabria.it rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

– **controricorrente** –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1126/2021 depositata il 18/11/2021.

Ricorso n. 1053/2023 R.G.

da

[REDACTED] domicilio digitale presso PEC
[REDACTED]
rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED]

– **ricorrente** –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, domicilio digitale presso la PEC avvocato11.cz@pec.regione.calabria.it rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

– **controricorrente** –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, n. 1096/2022, depositata in data 18/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;



FATTO**Ricorso n. 25290/2022 R.G.**

1. Con sentenza n. 1126/2021, depositata in data 18 novembre 2021, la Corte d'appello di Catanzaro, nella costituzione dell'appellata REGIONE CALABRIA, ha respinto l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza la quale, a propria volta, aveva disatteso la domanda risarcitoria proposta dal medesimo [REDACTED]

2. Quest'ultimo, infatti, aveva agito nei confronti della REGIONE CALABRIA - quale successore dell'ASL [REDACTED] - addebitando al datore di lavoro il danno da contagio dal virus dell'epatite C che il ricorrente assumeva di aver contratto mentre prestava servizio alle dipendenze, appunto, dell'ASL n. [REDACTED]

Aveva infatti dedotto il ricorrente che in data 7 maggio 1994 si era accidentalmente punto al tallone destro - entrando in contatto con una siringa che, insieme ad altro materiale sanitario, era stata lasciata a terra in un sacchetto di plastica, lungo un corridoio dell'ospedale di [REDACTED] dove egli prestava servizio - in tal modo contraendo la malattia la cui riconducibilità a causa di servizio era stata peraltro riconosciuta dalla Commissione medica e dal Comitato di Verifica.

3. Il giudice di prime cure - come rammentato dalla decisione impugnata - aveva disatteso la domanda, ritenendo che il ricorrente avesse azionato il titolo extracontrattuale e concludendo che la domanda era da ritenersi prescritta ai sensi dell'art. 2947 c.c.

4. Proposto appello da parte di [REDACTED] la Corte d'appello di Catanzaro ha disatteso il gravame, seppur con diversa motivazione.

La Corte territoriale, infatti, ha:

- qualificato la domanda proposta dall'appellante in termini di responsabilità contrattuale, conseguentemente ritenendo



infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dichiarata dal tribunale;

- ritenuto la domanda infondata, non essendo stata fornita adeguata prova del fatto materiale da cui, secondo la ricostruzione attorea, sarebbe derivato il danno.

5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro ha presentato ricorso [REDACTED]

Ha resistito con controricorso REGIONE CALABRIA.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Ricorso n. 1053/2023 R.G.

7. Con sentenza n. 1096/2022, depositata in data 18 ottobre 2022, la Corte d'appello di Catanzaro, nel contraddittorio con REGIONE CALABRIA, ha respinto il ricorso per revocazione per errore di fatto ex art. 395 c.p.c. proposto da [REDACTED] avverso la succitata sentenza della stessa Corte d'appello di Catanzaro n. 1126/2021.

8. Nel pronunciarsi sul mezzo straordinario di impugnazione, la Corte territoriale, rammentato che in quest'ultimo veniva dedotto l'omesso esame di quattro documenti da cui si sarebbe dovuta desumere la prova della fondatezza della domanda originariamente azionata, ha invece ritenuto che nessuno dei documenti indicati dal ricorrente fosse idoneo a fornire la prova precedentemente ritenuta mancante, e quindi a dimostrare in modo inconfutabile la sussistenza del fatto che nella decisione impugnata era stato invece escluso.

9. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro ha presentato ricorso [REDACTED]

Ha resistito con controricorso REGIONE CALABRIA.



10. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-*bis*.1, c.p.c.

11. Con istanza in data 27 gennaio 2023, depositata contestualmente nei due ricorsi R.G. 25290/2022 ed R.G. 1053/2023, parte ricorrente ha chiesto la riunione dei due procedimenti.

DIRITTO

Ricorso n. 25290/2022 R.G.

1. L'unico motivo di ricorso è, testualmente, rubricato: "*Violazione di legge. Artt. 112, 115, 116, e 416 c.p.c. c.c. [sic] e/o nullità*".

Il ricorrente si duole del fatto che la decisione impugnata:

- non abbia integralmente esaminato le prove documentali adottate a sostegno della domanda, operando una selezione e valutazione solo di alcuni di essi, ed escludendo immotivatamente la valutazione di altri;
- abbia omesso di rilevare che la riconducibilità dell'infortunio a causa di servizio costituiva circostanza non contestata da parte dell'odierna controricorrente;
- abbia in ogni caso omesso di procedere ad un ragionamento probabilistico e presuntivo sulla scorta degli elementi adottati dal medesimo ricorrente.

Ricorso n. 1053/2023 R.G.

2. Con l'unico, articolato, motivo di ricorso vengono dedotte, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.:

- a) la violazione degli artt. 395, n. 4); 402 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2729 c.c.;
- b) la violazione degli artt. 115, 116, e 416 c.p.c. e 2729 c.c.



Argomenta, in particolare, il ricorso che:

- a) la Corte territoriale, pur riconoscendo l'omesso esame di alcuni documenti, avrebbe applicato un erroneo criterio in ordine alla loro decisività, interpretando tale requisito come *"capacità del documento omesso di offrire la prova inconfutabile del fatto presupposto inesistente"*, laddove, ai fini dell'accoglimento della revocazione, doveva ritenersi sufficiente la constatazione dell'omesso esame dei documenti;
- b) la decisione impugnata non avrebbe integralmente valutato le prove documentali addotte a sostegno della domanda, omettendo di valorizzare la non contestazione dei documenti stessi da parte della controricorrente, ed avrebbe in ogni caso omesso di procedere ad un ragionamento probabilistico e presuntivo sulla scorta degli elementi adottati dal medesimo ricorrente.

3. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, alla luce del principio, già enunciato da questa Corte, per cui i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 21315 del 06/07/2022; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16435 del 05/08/2016).



4. Il ricorso n. 25290/2022 è fondato, nei limiti che ci appresta a precisare.

4.1. L'ambito delle plurime doglianze formulate con il ricorso, infatti, deve essere depurato dai rilievi riferiti all'omessa valorizzazione di una condotta di non contestazione da parte dell'odierna controricorrente.

In relazione a detti rilievi, infatti, si deve richiamare, in primo luogo, il principio per cui spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della *relevatio ad onere probandi* (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti da ciò derivando che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007).

In secondo luogo, si deve osservare che l'esame degli atti processuali – esercitato da questa Corte in quanto giudice del fatto processuale in relazione al dedotto *error in procedendo* – consente di escludere che la REGIONE CALABRIA avesse omesso di contestare la riconducibilità dell'infortunio a causa di servizio, risultando per contro che tale riconducibilità era stata specificamente contestata.

4.2. Appare, invece, fondata la censura con la quale il ricorrente viene a dolersi – in sostanza - di un inadeguato governo, da parte della



Corte territoriale, del riparto degli oneri probatori connessi alla regola di cui all'art. 2087 c.c.

4.3. La Corte territoriale, invero, dopo aver operato previamente la qualificazione del titolo di responsabilità invocato dal ricorrente come responsabilità ex art. 2087 c.c., ha correttamente richiamato il principio generale, reiteratamente affermato da questa Corte, per cui, non costituendo l'art. 2087 c.c. ipotesi di responsabilità oggettiva, grava comunque sul lavoratore, che tale titolo di responsabilità venga ad invocare, l'onere di allegare, sia gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto - da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa - sia il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (e.g. Cass. Sez. L - Sentenza n. 28516 del 06/11/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 26495 del 19/10/2018; Cass. Sez. L - Sentenza n. 10319 del 26/04/2017 sino alle più risalenti Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4840 del 07/03/2006).

A tale corretto richiamo, la Corte territoriale ha fatto seguire un giudizio di inidoneità del quadro probatorio fornito dal lavoratore a supporto della propria pretesa, avendo in particolare la Corte d'appello ritenuto radicalmente assente adeguata prova della dinamica dell'incidente all'esito del quale l'odierno ricorrente assumeva di avere contratto la propria patologia.

4.4. Tale drastica declinazione del principio generale, pur correttamente richiamato, non ha tuttavia tenuto conto dei principi enunciati da questa Corte con riferimento alle specificità che caratterizzano l'attività istruttoria nel rito del lavoro.

Questa Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito - anche con riferimento al giudizio d'appello - che nel rito del lavoro, l'esercizio dei



poteri istruttori del giudice - che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti - vede quali presupposti la ricorrenza di una *semiplena probatio* e l'individuazione di quegli elementi che sono stati ricondotti alla categoria della «pista probatoria», e cioè di quelle informazioni che emergono dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, e che costituiscono fattore che non solo vale a superare una rigida applicazione delle già richiamate preclusioni istruttorie e degli stessi limiti all'attività istruttoria, ma anche giustifica – ed anzi rende doveroso – l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, oltre ad una valorizzazione complessiva e non parziale del materiale probatorio, sebbene anche solo indiziario (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 28134 del 05/11/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9034 del 06/07/2000).

Tale principio, del resto, costituisce gemmazione di un principio più generale, anch'esso oggetto di reiterata enunciazione e riferito proprio alla verifica dell'effettiva sussistenza di uno scenario di assoluta mancanza di prova, quale quello evocato dalla decisione impugnata.

A mente di tale principio, nel rito del lavoro, la necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che non solo impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto



scopo, ma conduce a considerare del tutto residuale l'ipotesi di "assoluta mancanza di prove".

Tale necessità si traduce in una maggiore pregnanza del dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito con una valutazione, non limitata all'esame isolato dei singoli elementi, ma operata in via globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18410 del 01/08/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6753 del 04/05/2012, per risalire a Cass. Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004).

Alla luce di tali principi, quindi, pur restando immutate le regole generali di distribuzione degli oneri probatori, la presenza di elementi idonei a costituire «piste probatorie» determina il potere-dovere del giudice di procedere - anche tramite i poteri ufficiosi che gli sono attribuiti dalla legge - sia agli opportuni approfondimenti sia ad una valutazione complessiva del quadro probatorio - sia quello iniziale sia quello risultante dagli approfondimenti medesimi - la quale può sfociare in un giudizio conclusivo di totale carenza probatoria solo qualora, all'esito di un vaglio complessivo dell'insieme degli elementi disponibili, risulti l'assoluta inconsistenza del contributo probatorio di questi ultimi.

4.5. Si deve, a questo punto, rilevare che nella decisione impugnata la Corte d'appello risulta aver radicalmente trascurato - omettendone persino la menzione in parte motiva - una circostanza di cui pure essa stessa aveva dato atto nella propria diffusa ricostruzione dei fatti di causa, e cioè la precedente attivazione della procedura per il riconoscimento al ricorrente della causa di servizio proprio in relazione all'incidente cui viene attribuita la fonte del contagio accidentale,



procedura nell'ambito della quale era stato espresso giudizio favorevole sia dalla Commissione medica sia dal Comitato di verifica.

In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale ha omesso di conformarsi ai numerosi precedenti di questa Corte che hanno reiteratamente evidenziato i potenziali riflessi che l'accertamento (positivo) svolto in sede di riconoscimento dell'equo indennizzo può avere sulla ripartizione degli oneri probatori nell'ambito della responsabilità ex art. 2087 c.c., evidenziando che tale accertamento, qualora venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, determina a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20889 del 22/08/2018 e la più recente Cass. Sez. L, Sentenza n. 26512 del 2020), e ciò in quanto l'autonomia dei due istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17017 del 02/08/2007).

Più recentemente – seppure in un caso in cui la causa di servizio era stata oggetto di accertamento in sede giurisdizionale passato in giudicato – questa Corte ha, anzi, affermato che, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso, con la conseguenza che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver



adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. Sez. L - Sentenza n. 24804 del 18/08/2023).

Va, del resto, richiamata – stante il grado di affinità tra le ipotesi – la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n. 19129 del 06/07/2023) che ha chiarito che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della Legge. n. 210/1992, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, salve contrarie specifiche allegazioni e prove da parte del Ministero convenuto.

Come in tale ultima decisione puntualizzato – ma le considerazioni hanno piena valenza anche per l'ipotesi che è ora in esame – non si tratta di operare alcuna inversione della regola dell'onere probatorio – la cui distribuzione rimane immutata – ma di evitare un'applicazione del principio stesso acritica e grossolana, tale da esigere una (talvolta impossibile) prova piena e da negare pregiudizialmente qualunque attenzione ad elementi indiziari potenzialmente significativi e pregnanti – pur se necessitanti di più attenta valutazione ed illustrazione – in tal modo vulnerando le possibilità di tutela giurisdizionale dei diritti della parte, confliggendo con gli artt. 24 e 111 Cost.

4.7. Tale ultimo vizio deve ravvisarsi proprio nella decisione impugnata, la quale, nella poco più di una pagina e mezza di motivazione specificamente dedicata alla valutazione delle prove relative all'incidente posto alla base della domanda del ricorrente, si è limitata ad una laconica valutazione di alcuni degli elementi probatori, omettendo anche solo la menzione di un profilo comunque rilevante e



tale da costituire, assieme agli altri, una «pista probatoria» che avrebbe potuto condurre anche all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio e che comunque risultava di dubbia compatibilità con il giudizio finale di carenza probatoria totale espresso dalla Corte territoriale, essendosi tale ultimo giudizio tradotto quindi in una non corretta applicazione della regola di distribuzione degli oneri probatorio di cui all'art. 2087 c.c.

5. Passando, ora all'esame del ricorso n. 1053/2023 R.G., lo stesso risulta inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

5.1. La prima ragione discende direttamente dall'applicazione del principio per cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale venga dichiarata l'inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello, nel caso in cui venga previamente accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per revocazione, è inammissibile per difetto d'interesse, stante l'intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere, salvo che il ricorrente faccia valere una pretesa specifica sul capo relativo alle spese invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione delle stesse malgrado la declaratoria di inammissibilità (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 32270 del 21/11/2023).

5.2. La seconda ragione, invece, deriva dalla constatazione della estraneità delle deduzioni contenute nel ricorso all'ambito ammissibile della impugnazione in sede di legittimità di una decisione assunta in sede di revocazione.

In primo luogo – e preliminarmente – si deve evidenziare la inesattezza dell'affermazione, contenuta nel ricorso, per cui la Corte d'appello avrebbe riconosciuto l'omesso esame dei documenti in questione, atteso che la decisione impugnata si è limitata a riferirsi ai "documenti di cui il ricorrente denuncia l'omessa disanima", senza in



alcun modo affermare l'effettiva omissione del loro esame nella precedente decisione.

In secondo luogo, si deve rilevare che quello dedotto dal ricorrente in sede di revocazione non costituiva, in realtà, un errore di fatto, bensì un ben diverso errore di diritto concernente la valutazione delle prove documentali, e cioè un profilo che si colloca del tutto al di fuori dell'errore rilevante ex art. 395, n. 4), c.p.c.

Non diverse possono essere conclusioni con riferimento alle deduzioni circa l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non valorizzare la non contestazione delle produzioni documentali medesime, essendo sul punto sufficiente richiamare il principio per cui la pronuncia del giudice, che si assuma erronea, sull'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione, costituisce frutto non di un errore meramente percettivo, ma di un'attività valutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha risolta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con l'errore di fatto e non idoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4), c.p.c. (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36249 del 13/12/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7488 del 31/03/2011).

6. Quanto sinora argomentato conduce alle seguenti statuizioni.

6.1. Il ricorso n. 25290/2022 R.G. deve essere accolto e, conseguentemente, la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1126/2021 deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale, si conformerà ai principi qui richiamati e provvederà altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.



6.2. Il ricorso n. 1053/2023 R.G. deve invece essere dichiarato inammissibile.

Stante la peculiarità della vicenda processuale, si ritiene di regolare le spese di lite di tale procedimento disponendone l'integrale compensazione.

7. Atteso il tenore della pronuncia sul ricorso n. 1053/2023 R.G., va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della *"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto"*, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M.

La Corte:

- A) in relazione al procedimento n. 25290/2022 R.G.,
- accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1126/2021 e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione;
- B) in relazione al procedimento n. 1053/2023 R.G.,
- dichiara il ricorso inammissibile;
 - compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità;
 - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo



unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale in data 19 marzo 2024.

Il Presidente

LUCIA TRIA

